

STATUTO

Associazione per la **Storia dell'Informatica della Svizzera Italiana (ASTISI)**

Art.1. Denominazione e forma giuridica

1. Sotto la denominazione "Associazione per la Storia dell'Informatica della Svizzera Italiana", di seguito denominata "Associazione", è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. L' Associazione è apartitica e aconfessionale. La sua durata è illimitata.

Art.2. Sede

L'Associazione ha sede a Massagno, presso Carlo Spinedi, via Miravalle 13.

Art.3. Scopo

L'Associazione si propone di conservare e valorizzare materiale e sapere inerente alle tecnologie dell'informatica e della comunicazione (hardware, software, documentazione, testimonianze, ecc.) con particolare riferimento alla Svizzera italiana con lo scopo di divulgare la conoscenza dell'evoluzione storica mediante l'organizzazione di eventi e produzione di materiale informativo.

L'Associazione conserva e valorizza sia materiale di sua proprietà, sia materiale appartenente a terzi affidato in gestione.

Art.4. Soci

L'Associazione è costituita da soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche.

1. Soci attivi

I soci attivi sono persone fisiche che contribuiscono allo sviluppo e all'organizzazione dell'Associazione fornendo prestazioni lavorative o risorse finanziarie. L'elezione a socio attivo è di competenza del Comitato direttivo in base a direttive approvate dall'Assemblea. L'elezione ha una durata di due anni ed è rinnovabile.

2. Soci fondatori

Sono persone fisiche che hanno partecipato attivamente all'atto di creazione dell'Associazione.

3. Soci onorari

Sono persone fisiche che si sono distinte nel passato per attività svolte a favore Associazione, o, più in generale, in attività che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione. L'elezione a socio onorario è di competenza dell'Assemblea.

4. Soci sostenitori

Sono persone fisiche o giuridiche che partecipano all'Associazione versando una quota sociale annuale e eventuali contributi volontari.

Art.5. Doveri dei soci

L'appartenenza impegna gli aderenti al rispetto degli statuti e delle decisioni prese legalmente dai suoi organi rappresentativi.

Art.6. Dimissioni e esclusioni

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per i soci attivi, alla scadenza del periodo di elezione, se questo non viene esplicitamente rinnovato,
 - b. su richiesta scritta del socio, pervenuta entro la fine dell'anno civile. Il socio dimissionario che ha versato una quota non ha diritto né al suo rimborso, né al suo condono,
 - c. per esclusione dovuta ad accertati e gravi motivi di incompatibilità, ad esempio per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, o per altri motivi che abbiano portato pregiudizio all'Associazione,
 - d. per mancato versamento della quota sociale,
 - e. in seguito a decesso.
2. L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo.
3. La dimissione e l'esclusione di un socio non comporta diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Art.7. Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- il materiale inventariato di proprietà dell'associazione stessa,
- il materiale divulgativo prodotto,
- il patrimonio finanziario dato da:
 - o i contributi dei soci,
 - o i contributi di sponsor, partner o enti sostenitori non membri,
 - o i proventi di prestazioni di servizio e di vendite dell'Associazione,
 - o i proventi da donazioni,
 - o gli interessi e i ricavi fruttati sul patrimonio,
 - o le eccedenze risultanti da attività sociali.

Art.8. Quota sociale

1. I soci attivi e i soci sostenitori versano una quota sociale.
2. I soci onorari e i soci fondatori sono esentati dal pagamento della quota sociale.
3. L'ammontare della quota sociale per le varie categorie di soci viene stabilita dall'Assemblea anno per ogni anno solare.

Art.9. Gli Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Comitato direttivo,
- l'Organo di revisione.

Art.10. L'Assemblea dei Soci

1. All'Assemblea dei soci partecipano tutti i soci definiti all'Art.4. I soci sostenitori e onorari non hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta all'anno, o qualora un numero pari ad un quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione scritta o elettronica inviata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
3. L'Assemblea dei soci decide su oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione. In particolare:
 - a. ratifica la lista dei soci attivi,
 - b. nomina il Presidente ed elegge i membri del Comitato direttivo, fatta eccezione per i rappresentanti delle persone giuridiche, che sono eletti dalle persone giuridiche stesse,
 - c. delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio preventivo e consuntivo annuale,
 - d. fissa l'ammontare delle quote sociali annue,
 - e. delibera sullo scioglimento dell'Associazione,
 - f. esercita la sorveglianza sugli altri organi dell'Associazione e li può revocare,
 - g. nomina i revisori dei conti,
 - h. delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti.
4. Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto; fanno eccezione la decisione di modifica dello statuto sociale e gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto medesimo, per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati, qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e nessuno si opponga.

Art.11. Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo (in seguito detto semplicemente Comitato) è formato dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Associazione, dal Segretario, dal Cassiere, in ogni caso da un minimo di 5 membri. Sono eleggibili a membri del Comitato sia i soci attivi che i soci fondatori. I membri di Comitato restano in carica per la durata di due anni e sono rieleggibili.
2. Il Comitato decide al suo interno la distribuzione delle cariche necessarie al proprio funzionamento, ad eccezione di quella di Presidente.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'allestimento del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
4. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
5. Le deliberazioni del Comitato sono raccolte in appositi verbali, firmati dal Presidente e da un altro membro che funge da Segretario.
6. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e ha il diritto e il dovere di curare gli interessi della stessa. Esso provvede a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi statutari, ed in particolare:
 - a. coordina le attività e i progetti dell'Associazione,
 - b. provvede all'elezione dei soci attivi,
 - c. allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione,
 - d. convoca l'assemblea generale dell'Associazione,
 - e. rappresenta l'Associazione all'esterno,
 - f. dà pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione.

Art. 12. Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione rimane in carica due anni, ed è rieleggibile.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; al medesimo spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea generale, a cui sovrintende.
3. In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente dell'Associazione, questo viene sostituito da un altro membro del Comitato.

Art. 13. Compiti del Segretario e del Cassiere

1. Il Segretario dell'Associazione redige i verbali delle sedute di Comitato e esegue i compiti che gli sono delegati dal Comitato.
2. Il Cassiere dell'Associazione è responsabile della tenuta dei conti dell'Associazione, come pure di adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione di un'associazione.
3. Il Cassiere dell'Associazione mantiene una contabilità degli averi, delle entrate e delle uscite dell'Associazione e della cassa dell'Associazione.

Art. 14. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'assemblea a tal scopo espressamente convocata.

Art. 15. Liquidazione

1. In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea decide a chi e come devolvere il patrimonio sociale, che dovrà essere integralmente destinato ad un'altra associazione o altra entità avente scopo analogo e di riconosciuta utilità pubblica.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i soci non hanno diritti di sorta sul patrimonio sociale.
3. Il patrimonio materiale in gestione non appartenente all'associazione viene restituito ai proprietari.

Art. 16. Responsabilità e patrimonio sociale

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio; è esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato.

Art. 17. Rappresentanza

L'Associazione si vincola nei confronti di terzi con la firma collettiva a due del Presidente, e di un membro del Comitato con diritto di firma collettiva.

Art. 18. Diritto sussidiario

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili all'Associazione, in particolare gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea costitutiva, svoltasi a Lugano-Trevano in data 27 settembre 2021.